

Regolamento per l'affidamento
degli appalti di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi
dell'art. 36, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50



VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.p.A.

INDICE

premessa	2
I. Principi generali e soglie	2
art. 1 ambito di applicazione	2
art. 2 principi generali	2
art. 3 definizioni	3
art. 4 procedure di affidamento	3
art. 5 limiti di importo e modalità di affidamento	4
art. 6 accordi quadro	4
art. 7 adempimenti nei confronti dell'autorità nazionale anticorruzione (ANAC)	5
art. 8 soggetti ammessi e requisiti di ordine generale	5
art. 9 subappalti	6
II. Albo dei fornitori	6
art. 10 albo dei fornitori	6
art. 11 modalità d'iscrizione	6
art. 12 decadenza dell'iscrizione	7
III. Procedure di affidamento	8
art. 13 affidamenti diretti	8
art. 14 scelta delle procedure	8
art. 15 termini di gara e documentazione	8
art. 16 requisiti di partecipazione	9
art. 17 procedure negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara	9
art. 18 criteri di aggiudicazione – operazioni di gara	10
art. 19 avviso sui risultati degli affidamenti non preceduti da pubblicazione di un bando	11
IV. Disposizioni finali.	11
art. 20 tutela della privacy	11
art. 21 foro competente e accesso agli atti	11
art. 22 disposizioni finali	11

premessa

Venezia Terminal Passeggeri spa è un'impresa che opera nei settori speciali di cui al d.lgs. 50/2016.

In particolare, Venezia Terminal Passeggeri spa gestisce, come da statuto, tutte le operazioni di sbarco e di imbarco relative alle navi da crociera, traghetti, aliscafi, imbarcazioni e natanti da diporto e comunque adibite al trasporto passeggeri nel Porto di Venezia e ogni altra attività connessa, compresa la fornitura di tutti i servizi di ricezione, accoglienza e trasferimento di passeggeri (articolo 119 del d.lgs. 50/2016). Conseguentemente, Venezia Terminal Passeggeri spa applica le disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture connessi alla propria attività istituzionale.

In forza dell'articolo 36, comma 8 del d.lgs. 50/2016, l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria avviene sulla base del presente regolamento interno, predisposto in conformità ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza, ovvero dei principi di trasparenza, economicità, efficacia e correttezza, proporzionalità, parità di trattamento e massima partecipazione.

I. Principi generali e soglie

art. 1 ambito di applicazione

Il presente *Regolamento* si applica a tutti i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall'articolo 35, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

Il calcolo del valore stimato di ciascun contratto deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e ss. del d.lgs. 50/2016 e deve tener conto di eventuali opzioni o rinnovi espressamente contemplati nella documentazione di gara.

Per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, troverà applicazione la parte II, Titolo VI, Capo I del d.lgs. 50/2016 e le altre disposizioni ivi richiamate.

Per gli affidamenti di appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato IX del d.lgs. 50/2016, a prescindere dall'importo, si applica l'articolo 140 del d.lgs. 50/2016 e le altre disposizioni ivi richiamate.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente *Regolamento* i contratti affidati per fini diversi dall'esercizio delle attività riconducibili all'articolo 119 del d.lgs. 50/2016, che vengono pertanto sottratti all'applicazione del d.lgs. 50/2016 e attratti nel regime di diritto privato.

art. 2 principi generali

L'attività negoziale di Venezia Terminal Passeggeri spa si esplica attraverso la sottoscrizione di contratti ai quali si perviene per il tramite di procedure aperte, ristrette, negoziate o attraverso negoziazione diretta, conformemente a quanto stabilito dal presente *Regolamento*, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e dalla normativa in materia portuale.

Venezia Terminal Passeggeri spa conforma il proprio agire a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria e con i limiti stabiliti dal proprio Statuto nonché nel rispetto dei vincoli di spesa definiti dal budget e dagli atti di programmazione aziendale. In virtù di questi principi, per ciascuna procedura, in proporzione alla rilevanza economica dei sin-

goli contratti, sarà garantito il più ampio confronto competitivo; non saranno imposte ai concorrenti condizioni in misura non proporzionale a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo; sarà garantita la trasparenza e l'imparzialità sulla base di regole fissate *ab initio* e forme di pubblicità adeguate.

La programmazione è predisposta nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia, sulla base del fabbisogno di lavori, beni e servizi definito da Venezia Terminal Passeggeri spa. Rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi non previsti, in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione.

art. 3 definizioni

Al fine di dare una corretta interpretazione del presente documento, i termini sotto riportati sono utilizzati con i seguenti significati:

Regolamento il presente documento redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 8 del d.lgs. 50/2016.

Operatore economico imprenditore, fornitore, prestatore di servizi o un raggruppamento temporaneo o consorzio di essi, così come singolarmente definiti dall'art. 3 del d.lgs. 50/2016.

Proceduta aperta la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

Procedura ristretta la procedura alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare, fornendo le informazioni appositamente richieste per la selezione qualitativa e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, a seguito della valutazione da parte di queste ultime delle informazioni fornite.

Procedura negoziata (con o senza previa pubblicazione di bando di gara) la procedura in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti.

Affidamento diretto affidamento di un contratto di lavori, servizi o forniture, mediante consultazione diretta di un operatore economico.

Accordo quadro accordo concluso tra Venezia Terminal Passeggeri spa e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. L'Accordo Quadro è disciplinato al successivo art. 6.

Albo dei fornitori albo di operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in relazione alle diverse tipologie di appalti, istituito da Venezia Terminal Passeggeri spa spontanee con le modalità di cui ai successivi artt. 10 - 12, al fine di individuare i soggetti a cui affidare i contratti di forniture, servizi e lavori, nel rispetto delle procedure di cui al presente *Regolamento*.

art. 4 procedure di affidamento

Le procedure di affidamento degli appalti oggetto del presente *Regolamento* sono, a seconda degli importi, l'affidamento diretto o la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, a seconda dei limiti di importo di cui al successivo articolo 5.

La scelta della procedura più idonea rimane, tuttavia, in capo alla stazione appaltante, la quale potrà, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare e comunque sempre nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità e parità di trattamento, bandire, anche per l'affidamento di appalti

aventi valori inferiori alle soglie comunitarie, procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando, con le forme di pubblicità semplificate indicate nel presente *Regolamento*, ovvero, con decisione motivata, procedere all'affidamento diretto di appalti con valori superiori alle soglie previste nel successivo art. 5.

Le procedure di affidamento volte alla stipula di un contratto di cui al presente *Regolamento* sono previamente e formalmente autorizzate, secondo quanto previsto dalle procedure interne di Venezia Terminal Passeggeri spa e in conformità al sistema interno dei poteri di spesa.

art. 5 limiti di importo e modalità di affidamento

L'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria può essere distinto nei limiti di importo di seguito indicati.

I. Fasce di valore e modalità di affidamento per lavori

A. affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro: affidamento diretto;

B. affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, da espletarsi, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 17 e ss. del presente *Regolamento*, mediante la consultazione di cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei.

C. affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore ad un milione di euro: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, da espletarsi, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 17 e ss. del presente *Regolamento*, mediante la consultazione da cinque a dieci operatori economici se sussistono in tal numero soggetti idonei.

D. affidamenti di importo pari o superiore ad un milione di euro: procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di bando di gara, a seconda delle esigenze della stazione appaltante.

II. fasce di valore e modalità di affidamento per servizi, forniture e concorsi pubblici di progettazione

A. affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro: affidamento diretto.

B. affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, da espletarsi, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 17 e ss. del presente *Regolamento*, mediante la consultazione di cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei.

Gli operatori economici con cui stipulare in via diretta o da invitare alle procedure negoziate verranno individuati tramite l'*Albo dei fornitori*, prestatori di servizi ed esecutori di lavori ovvero sulla base di indagini di mercato.

Gli affidamenti avverranno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e, ove possibile, di rotazione.

art. 6 accordi quadro

Venezia Terminal Passeggeri spa ha facoltà di concludere accordi quadro aventi ad oggetto servizi, forniture e lavori di manutenzione. Sono ammessi accordi quadro ad oggetto misto. Non sono ammessi accordi quadro per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

I soggetti con cui stipulare gli accordi quadro aventi valori inferiori alle soglie comunitarie, sono individuati mediante esperimento di una delle affidamento procedure previste dall'articolo 5, nel rispetto delle soglie di importo definite nel medesimo articolo.

Gli accordi quadro possono essere conclusi con uno o più operatori economici.

Nel caso in cui un accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati sull'accordo quadro sono aggiudicati direttamente all'operatore economico individuato nei limiti ed alle condizioni fissate nell'accordo quadro medesimo.

Nel caso in cui un accordo quadro sia concluso con più di un operatore economico, il numero degli operatori economici deve essere almeno pari a tre, ove esista un siffatto numero di operatori che soddisfino i criteri di selezione.

Gli appalti basati su un accordo quadro con più operatori economici, sono aggiudicati, di norma, senza nuovo confronto competitivo, secondo il criterio della rotazione per la scelta dell'operatore economico di volta in volta affidatario. Tuttavia, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni necessarie per l'espletamento dell'appalto, Venezia Terminal Passeggeri spa provvederà ad esperire un apposito confronto concorrenziale tra gli operatori economici facenti parte dell'accordo quadro.

Gli accordi quadro possono avere durata massima di otto anni. È vietato il ricorso agli accordi quadro per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

art. 7 adempimenti nei confronti dell'autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Nelle procedure di affidamento disciplinate dal presente *Regolamento* dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (Cig) e il pagamento del contributo attraverso il sistema Simog, in conformità alle disposizioni *pro tempore* vigenti emesse dall'Anac.

Per le medesime procedure dovranno essere effettuate, nei casi previsti dalla normativa vigente, le comunicazioni all'Osservatorio concernenti i dati della procedura.

Il presente articolo non trova applicazione in caso di appalti c.d. estranei, non soggetti all'applicazione del d.lgs. 50/2016.

art. 8 soggetti ammessi e requisiti di ordine generale

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ovvero alla stipula dei relativi contratti di appalto tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del d.lgs. 50/2016 e, per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, quelli di cui all'articolo 46 del d.lgs. 50/2016.

A prescindere dalla tipologia di procedimento posto in essere per la selezione dell'appaltatore, tutti i soggetti con cui Venezia Terminal Passeggeri spa stipula contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente *Regolamento* non devono trovarsi in alcuna delle situazioni motivo di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016.

Con riferimento a tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, ciascun operatore economico selezionato dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per i lavori pubblici dal d.lgs. 50/2016.

Per ciascun contratto di appalto rientrante nell'ambito di applicazione del presente *Regolamento*, Venezia Terminal Passeggeri spa, prima della liquidazione dei compensi, dovrà acquisire il documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico e sospendere i pagamenti nel caso in cui lo stesso risulti negativo. A tal fine, si applica l'art. 30 del d.lgs. 50/2016.

È ammesso l'avvalimento nei termini e nei modi previsti dall'art. 89 del d.lgs. 50/2016.

art. 9 subappalti

In linea generale è ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Tuttavia a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare, Venezia Terminal Passeggeri spa si riserva la facoltà di prevedere il divieto di subappalto.

II. Albo dei fornitori

art. 10 albo dei fornitori

Nel rispetto dei principi del Trattato UE a tutela della concorrenza e del d.lgs. 50/2016, Venezia Terminal Passeggeri spa gestisce un *Albo dei fornitori* aziendali.

L'*Albo* è utilizzato di norma da Venezia Terminal Passeggeri spa per procedere all'individuazione degli operatori economici con cui procedere agli affidamenti diretti ovvero da invitare alle procedure di cui al precedente art. 5 del presente *Regolamento*, nel rispetto, ove possibile, del criterio di rotazione.

L'inserimento nell'Albo dei Fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate relativamente ai gruppi merceologici per cui si è iscritti, restando salva, in ogni caso, la facoltà per Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. di ricorrere ad operatori economici non iscritti all'Albo dei Fornitori, ma individuati mediante apposite indagini di mercato.

L'*Albo dei fornitori* contiene l'elenco generale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati in possesso di requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-organizzativa, professionale ed economico-finanziaria, idonei all'affidamento dei contratti aziendali.

Dell'istituzione, del rinnovo o della proroga dell'*Albo dei fornitori* viene data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione di un avviso sul sito dell'ANAC, sul sito internet della società www.vtp.it, nella sezione appositamente dedicata, nonché su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso, oltre a informare gli operatori economici interessati dell'istituzione/rinnovo/proroga dell'*Albo*, deve contenere indicazioni in ordine ai limiti di validità dello stesso, sia di carattere temporale che di importo di affidamento, nonché alle modalità di formazione e di utilizzo da parte di Venezia Terminal Passeggeri spa, eventualmente rimandando al presente *Regolamento*, rinvenibile sul sito internet www.vtp.it.

L'albo fornitori è suddiviso in tre sezioni relative a lavori, servizi e forniture ed articolato in categorie e sottocategorie, individuate da Venezia Terminal Passeggeri spa sulla base delle proprie esigenze aziendali. L'elenco delle categorie e delle sottocategorie potrà essere ampliato o limitato sulla base di eventuali nuove necessità.

L'Albo ha validità triennale, con possibilità di rinnovo.

art. 11 modalità d'iscrizione

Tutti gli operatori economici interessati, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016, hanno facoltà di richiedere l'iscrizione:

- alla sezione dedicata ai lavori, per categorie di lavorazione in relazione alle quali dimostrino di essere in possesso di attestazione Soa in corso di validità oppure, per importi inferiori a 150.000 euro, di idonei requisiti di qualificazione tecnica ed economica;
- alla sezione dedicata ai servizi, comprensiva dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, e alle forniture, per categoria merceologica/tipologica in relazione alle quali dimostrino il possesso di adeguate qualificazioni di tipo tecnico ed economico.

L'iscrizione è aperta e può avvenire in qualsiasi momento.

L'operatore economico dovrà fornire l'elenco delle imprese con le quali è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c., comunicando tempestivamente eventuali aggiornamenti. Di tali informazioni si terrà conto ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione.

Non è consentito che un soggetto presenti, per la stessa categoria di specializzazione, domanda di qualificazione a titolo individuale e come consorziato di un consorzio stabile.

Venezia Terminal Passeggeri spa provvede all'iscrizione all'*Albo* dei soggetti seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data di iscrizione, che verrà indicata nella comunicazione di accoglimento della richiesta.

A ciascun operatore economico verrà comunicato l'accoglimento della propria richiesta di iscrizione e quindi l'avvenuta iscrizione, ovvero il rifiuto motivato.

In tale ultimo caso, il rifiuto e le sue motivazioni dovranno essere comunicate quanto prima e in ogni caso entro 15 giorni dalla data della decisione. Le motivazioni dovranno avere riguardo ai criteri e alle norme oggettive di qualificazione, predisposte *ex ante* da Venezia Terminal Passeggeri spa.

L'esclusione dall'*Albo dei fornitori* di un operatore economico, infatti, potrà avvenire solo per ragioni fondate sulla sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 241/1990.

Venezia Terminal Passeggeri spa si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, l'effettivo possesso da parte degli operatori economici iscritti dei requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione. In ogni caso, ogni singolo affidamento sarà preceduto dalla verifica della permanenza del possesso dei requisiti, secondo le procedure interne di Venezia Terminal Passeggeri spa.

art. 12 decadenza dell'iscrizione

L'iscrizione all'*Albo dei fornitori* decade nei seguenti casi:

- a. perdita dei requisiti;
- b. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da Venezia Terminal Passeggeri spa.

Della decadenza e conseguente cancellazione dall'*Albo dei fornitori* verrà data formale comunicazione all'interessato.

Nel caso di decadenza dell'iscrizione per perdita dei requisiti l'operatore economico potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione non appena ritorni in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione. Nel caso di decadenza dell'iscrizione per grave negligenza e malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da Venezia Terminal Passeggeri spa, non sarà ammessa una nuova richiesta di iscrizione prima di un anno dalla cancellazione.

III. Procedure di affidamento

art. 13 affidamenti diretti

Gli affidamenti diretti senza gara sono consentiti per contratti aventi valore inferiore alle soglie di cui ai punti I.A. e II.A. del precedente art. 5 del presente *Regolamento*, nonché, a prescindere dal valore, qualora ricorrano una o più delle fattispecie di cui all'art. 125 del d.lgs. 50/2016, ovvero sussistano specifiche e motivate esigenze connesse alla tipologia di contratto da affidare.

In ogni caso, prima della stipula di ciascun contratto di appalto rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, Venezia Terminal Passeggeri spa dovrà richiedere a ciascun operatore economico il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/00, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 8 del presente *Regolamento*.

Venezia Terminal Passeggeri spa si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta di offerta e dichiarati in sede di offerta medesima.

Rimane, in ogni caso ferma, la facoltà per Venezia Terminal Passeggeri spa di applicare, anche ai contratti oggetto del presente articolo, procedure aperte, ristrette, negoziate previa o senza pubblicazione di un bando, con le forme di pubblicità semplificate indicate nel presente *Regolamento*, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare.

E' facoltà di Venezia Terminal Passeggeri spa richiedere agli appaltatori la presentazione di apposita cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

art. 14 scelta delle procedure

Per l'affidamento di tutti i contratti aventi valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35, comma 2 del d.lgs. 50/2016, che non rientrino nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative agli affidamenti diretti di cui al precedente art. 13 del presente *Regolamento*, Venezia Terminal Passeggeri spa espletterà, di norma, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con le modalità indicate nei successivi articoli.

Rimane, in ogni caso ferma, la facoltà per Venezia Terminal Passeggeri spa di applicare, anche ai contratti oggetto della presente parte IV, procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando, con le forme di pubblicità semplificate di cui ai successivi articoli, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare.

art. 15 termini di gara e documentazione

Nel fissare i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte occorre tener conto della complessità delle attività oggetto di affidamento e del tempo necessario per predisporre le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate con previa pubblicazione di bando di gara, il bando deve essere pubblicato sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC e sul sito di Venezia Terminal Passeggeri spa. Nelle more dell'implementazione della piattaforma digitale dell'ANAC, i bandi di gara aventi ad oggetto appalti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 Euro ovvero appalti di servizi e forniture, i bandi sono pubblicati, oltre che sul sito di Venezia Terminal Passeggeri spa, anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; i bandi aventi ad oggetto appalti di lavori di importo inferiore a 500.000 Euro sono pubblicati, oltre che sul sito di Venezia Terminal Passeggeri spa, anche

sull'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

Nelle procedure aperte il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 18 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dell'avviso.

Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con previa pubblicazione di un bando il termine per la ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dell'avviso.

Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con previa pubblicazione di un bando il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di invio della lettera di invito.

Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 10 giorni dall'invito a presentare offerta.

Nei casi di urgenza i termini possono essere ridotti in funzione dell'urgenza stessa.

La documentazione di gara indica in maniera chiara ed esaustiva tutte le informazioni necessarie ai concorrenti per la formulazione dell'offerta.

La documentazione di natura tecnica può essere visionata dai concorrenti presso gli uffici di Venezia Terminal Passeggeri spa ovvero, in taluni casi, acquisita con le diverse modalità espressamente indicate nella documentazione di gara.

art. 16 requisiti di partecipazione

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 8 del presente *Regolamento* in merito ai soggetti ammessi alle procedure di gara e ai requisiti di ordine generale, Venezia Terminal Passeggeri spa potrà decidere di richiedere che tutti i concorrenti siano in possesso di specifici requisiti di capacità tecnico-professionale e/o economico-finanziaria.

art. 17 procedure negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

Per gli affidamenti di contratti aventi i valori indicati ai punti I.B. e II.B. del precedente art. 5 del presente *Regolamento*, Venezia Terminal Passeggeri spa effettuerà una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con invito rivolto a 5 operatori economici, ove esistenti, individuati tramite il proprio *Albo dei Fornitori* ovvero mediante apposita indagine di mercato.

Per gli affidamenti di contratti aventi i valori indicati al punto I.C. del precedente art. 5 del presente *Regolamento*, Venezia Terminal Passeggeri spa effettuerà una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con invito rivolto ad un numero di operatori economici compreso tra cinque e dieci, ove esistenti, individuati tramite il proprio *Albo dei Fornitori* ovvero mediante apposita indagine di mercato.

Nella scelta dei soggetti da invitare alle singole procedure, Venezia Terminal Passeggeri spa rispetterà, ove possibile, il principio di rotazione.

Le lettere di invito saranno inviate via PEC e conterranno tutte le indicazioni necessarie per la formulazione delle offerte, nonché il termine ultimo per la loro presentazione che non potrà essere inferiore a 5 giorni.

Gli operatori economici dovranno presentare:

- un'offerta economica ed eventualmente un'offerta tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto;

- per i soli operatori economici che siano individuati mediante indagine di mercato e non siano già iscritti nell'Albo dei fornitori di Venezia Terminal Passeggeri spa, dichiarazioni sostitutive, ex Dpr 445/2000, afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 8 del presente *Regolamento*. Rimane facoltà di Venezia Terminal Passeggeri spa, prevedere che i concorrenti debbano essere in possesso di eventuali ulteriori requisiti tecnici e/o economici, in conformità a quanto disposto al precedente art. 16 del presente *Regolamento*.

E' facoltà di Venezia Terminal Passeggeri spa richiedere ai concorrenti la presentazione di apposita cauzione provvisoria e/o definitiva. In tal caso, si applicano gli artt. 93 e 103 del d.lgs. 50/2016.

Prima della stipula del contratto, Venezia Terminal Passeggeri procede alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta di offerta e dichiarati in sede di offerta medesima. All'esito positivo delle verifiche si procede alla stipula del contratto o all'emissione dell'ordine a seconda dei casi.

I risultati delle procedure negoziate di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito www.vtp.it, secondo le modalità previste dalle procedure interne di Venezia Terminal Passeggeri spa.

art. 18 criteri di aggiudicazione – operazioni di gara

La migliore offerta, nelle procedure di affidamento di cui al presente *Regolamento*, è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95 del d.lgs. 50/2016 secondo le esigenze all'uopo indicate da Venezia Terminal Passeggeri spa. ed in relazione all'oggetto e alla tipologia dell'appalto da affidare.

Sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del d.lgs. 50/2016;
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le operazioni di gara potranno essere espletate da un seggio di gara composto da un dipendente della società. Venezia Terminal Passeggeri si riserva, a suo insindacabile giudizio, di nominare una commissione di gara composta da tre membri.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o l'invito stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, il loro peso e le metodologie di calcolo che verranno applicate nella valutazione delle offerte.

In tal caso, le operazioni di gara e la valutazione dell'offerta verranno espletate da apposita Commissione esaminatrice composta, salvo diverse esigenze, da tre componenti aventi specifiche competenze tecniche, giuridiche o amministrative individuati tra i dipendenti della società. In caso di accertata carenza nell'organico di Venezia Terminal Passeggeri spa di adeguate professionalità, i componenti della Commissione giudicatrice potranno essere individuati anche al di fuori della e devono possedere comprovate competenze specifiche nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In ogni caso, i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Venezia Terminal Passeggeri spa si riserva di procedere alla verifica di congruità delle offerte indiziate di anomalia ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 97 del d.lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione diviene efficace solo a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti ed autodichiarati in sede di procedura di affidamento dal concorrente risultato aggiudicatario.

Ai concorrenti verranno trasmesse le comunicazioni di cui all'articolo 76 del d.lgs. 50/2016.

Venezia Terminal Passeggeri spa, in caso d'urgenza, può procedere alla consegna delle attività in pendenza delle verifiche dei requisiti e nelle more della stipula del contratto.

art. 19 avviso sui risultati degli affidamenti non preceduti da pubblicazione di un bando

E' dato avviso sui risultati di tutte le procedure di cui alla presente Parte IV mediante apposita pubblicazione sul sito www.vtp.it, secondo le modalità previste dalle procedure interne di Venezia Terminal Passeggeri spa.

IV. Disposizioni finali.

art. 20 tutela della privacy

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, Venezia Terminal Passeggeri spa tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto; i soggetti interessati hanno comunque la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 13 del suddetto decreto legislativo.

Il titolare dei dati è Venezia Terminal Passeggeri spa, nella persona del legale rappresentante pro tempore.

art. 21 foro competente e accesso agli atti

Avverso gli atti relativi alle procedure espletate in ottemperanza al presente regolarmente, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, nei termini e con le modalità di cui al d.lgs. 104/2010.

Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente il Foro di Venezia.

Trovano applicazione la legge 241/1990 e l'art. 53 del d.lgs. 50/2016 per l'accesso agli atti.

art. 22 disposizioni finali

Il presente *Regolamento* entra in vigore dopo l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Venezia Terminal Passeggeri spa e cinque giorni dopo la sua pubblicazione sul sito www.vtp.it.

Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro tempore in vigore.

Le rubriche che contraddistinguono i singoli articoli hanno valore meramente indicativo e non possono essere utilizzate ad alcun fine, ancorché interpretativo.